

AGEVOLAZIONI

Il limite di ricavi e compensi nel regime forfettario

di Sandro Cerato

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'accesso al regime forfettario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che hanno percepito, nell'anno precedente, ricavi e compensi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, di arte o professione, **non superiori a 65.000 euro**.

I **ricavi o i compensi relativi all'anno precedente** sono calcolati applicando lo stesso criterio (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta.

Conseguentemente, se nel 2019 era applicato il **regime di contabilità semplificata per cassa**, l'impresa deve considerare i soli **ricavi incassati** in tale anno.

Per gli imprenditori individuali, **ai fini del computo del limite di 65.000 euro**, rilevano i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, ivi incluso il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Il limite in parola deve, inoltre, essere calcolato considerando anche i ricavi relativi ad un'**attività cessata**, diversa da quella iniziata nel corso dell'anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfettario.

Per i professionisti rilevano, ai fini del computo del limite di 65.000 euro, **i compensi assunti al netto dell'Iva addebitata in fattura** e del **contributo integrativo** alle Casse previdenziali private, ad eccezione della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla **Gestione Separata Inps**, la quale concorre nel computo del predetto limite di compensi ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime forfettario.

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 202 del 21 giugno 2019](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti per l'incarico di **consigliere di amministrazione** presso una clinica privata, da parte di un soggetto che svolge l'attività professionale di medico chirurgo, si

qualificano come **redditi di lavoro autonomo** di cui all'[articolo 53 Tuir](#) e, pertanto, **ai fini dell'accesso al regime forfetario**, il superamento della soglia di 65.000 euro deve essere verificata considerando il complesso dei compensi percepiti dalle attività svolte.

Il superamento della soglia di ricavi determina la **fuoriuscita dal regime forfetario** a decorrere dall'anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sforamento che potrebbe anche essere di rilevante entità.

Nel computo del limite dei ricavi, **ai fini dell'accesso e permanenza nel regime forfetario**, non rilevano i **maggiori ricavi o compensi dichiarati ai fini degli Isa**, così come prescritto dall'[articolo 1, comma 55, lett. a\), L. 190/2014](#).

Diversamente, concorre alla formazione delle soglie di accesso al **regime forfettario** ogni altro ricavo o compenso, compresi quelli derivanti da **operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino**.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria, il riferimento espresso alle operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino è giustificato dal fatto che, nel regime di forfetario, non sono **precluse le cessioni all'esportazione**, tra cui vi rientrano appunto le operazioni citate ([circolare AdE 6/E/2015](#)).

Nella **particolare ipotesi di esercizio contemporaneo di più attività** contraddistinte da differenti codici Ateco, ai fini del computo del predetto limite di 65.000 euro, occorre considerare la **somma dei ricavi e dei compensi realizzati dalle diverse attività esercitate**.

Se la persona fisica esercita **contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa**, ai fini del predetto limite di 65.000 euro, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi di **entrambe le attività esercitate**.

Diversamente, se la persona fisica esercita contestualmente un'**attività agricola** nel rispetto dei limiti prescritti dall'[articolo 32 Tuir](#) e una o più **attività commerciali** ad essa connesse, ai fini del calcolo del predetto limite, occorre considerare **esclusivamente la somma dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali esercitate**.